

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1890 DEL 07/10/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE CON L'ISTITUZIONE COMUNALE VILLA MIARI PER L'UTILIZZO DI LOCALI PRESSO IL PARCO DI VILLA MIARI, VIA LESINA DI SOPRA N. 111 A SANTORSO (VI), AD USO FORESTERIA PER MEDICI SPECIALIZZANDI. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2066/22

Il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relazione quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1842 del 30/09/2022 è stato determinato di approvare lo schema di contratto di concessione tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Istituzione Comunale Villa Miari, per l'utilizzo dell'immobile situato nel parco di Villa Miari in via Lesina di Sopra 111 a Santorso (VI) ad uso foresteria per medici specializzandi;
- da una disamina del testo deliberativo è emerso che, per mero errore materiale, è stato allegato uno schema di contratto non aggiornato in base agli ultimi accordi presi tra le parti;
- nello schema di contratto aggiornato, gli elementi sostanziali, approvati con citata deliberazione n. 1842/22, restano invariati.

Ritenuto opportuno, per coerenza degli atti deliberativi, rettificare il mero errore materiale citato nelle premesse.

Per quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di approvare lo schema di contratto revisionato, allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Istituzione Comunale Villa Miari, per l'utilizzo dell'immobile situato nel parco di Villa Miari in via Lesina di Sopra 111 a Santorso (VI), ad uso foresteria per medici specializzandi,

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto lo schema di contratto revisionato, allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Istituzione Comunale Villa Miari, per l'utilizzo dell'immobile situato nel parco di Villa Miari in via Lesina di Sopra 111 a Santorso (VI), ad uso foresteria per medici specializzandi;
2. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della L. 190/2012;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27.07/2022.



**CONTRATTO DI CONCESSIONE TRA L'ISTITUZIONE COMUNALE VILLA MIARI
E L'ULSS N. 7 "PEDEMONTANA" PER L'UTILIZZO DI LOCALI AD USO FORESTERIA
PER MEDICI SPECIALIZZANDI**

TRA

L'Istituzione Comunale Villa Miari (in seguito, per brevità, Istituzione Comunale oppure Ente) con sede legale a Santorso (VI) Via Lesina di Sopra nr.111, nella persona del Sindaco del Comune di Santorso, legale rappresentante, Sig. Franco Balzi, domiciliato per la carica presso la sede del municipio,

E

L'Ulss 7 "Pedemontana" (in seguito, per brevità, Azienda Ulss 7) con sede legale a Bassano del Grappa (VI) Via dei Lotti nr.40, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante, dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ulss 7;

PREMESSO

- che con nota n. 529 del 30/03/2021, l'Azienda Ulss 7 Pedemontana ha approvato la convenzione quadro con l'Università degli Studi di Verona per la formazione specialistica dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
- che con nota n. 1607 del 24/09/2021, l'Azienda Ulss 7 Pedemontana ha approvato l'aggiornamento della convenzione con l'Università degli Studi di Padova per la formazione Medico-Specialistica dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, approvata con delibera n. 309/2018;
- che tali convenzioni permettono l'inserimento di medici specializzandi in varie unità operative aziendali in rete formativa con le varie scuole di specializzazione dell'Università di Verona e Padova;
- che alcune scuole di specialità hanno indicato nella convenzione la necessità di rendere disponibili degli alloggi per i medici specializzandi;
- che a seguito di incontro con l'Istituzione Villa Miari di Santorso (VI), l'Azienda Ulss 7 Pedemontana ha chiesto disponibilità per l'utilizzo della foresteria situata presso il parco di Villa Miari per poter alloggiare dei medici specializzandi in servizio presso l'Ospedale di Santorso;
- che con nota prot. n. 72486 del 16/08/2022, l'Istituzione comunale Villa Miari comunicava la propria disponibilità all'utilizzo della foresteria situata nel parco di Villa Miari per l'ospitalità dei medici specializzandi;



SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

L'Istituzione Comunale mette a disposizione dell'Azienda Ulss 7, i locali, gli arredi e le attrezzature dell'immobile individuato al foglio 3, mappale 161, sub 11, definito per comodità foresteria, situato in Via Lesina di Sopra 111 a Santorso (VI), rappresentato nelle planimetrie allegate al presente atto per formare parte integrante e sostanziale e come di seguito precisato:

- piano primo: n.1 locale ad uso pranzo/ristoro con annesso bagno per un totale di 45 mq;
- piano secondo: n.9 camere con bagno ad uso foresteria per un totale di circa 225 mq;

Art. 3 – Destinazione e utilizzo

I locali vengono concessi ad uso foresteria e pranzo/ristoro per medici specializzandi, e dovranno essere utilizzati esclusivamente per tali finalità, se non dietro esplicito consenso dell'Ente.

La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione ha validità annuale a partire dalla data di firma del contratto e può essere, d'intesa tra le parti, modificata in ogni momento e rinnovata alla scadenza mediante proroga concordata per iscritto tra le parti.

Art. 5 – Recesso delle parti

Le parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione, con preavviso da inviarsi almeno tre mesi prima, tramite PEC, ove unilateralmente si riscontri il verificarsi di presupposti che a proprio insindacabile giudizio siano tali da non consentire la prosecuzione del rapporto convenzionale.

Art. 6 – Custodia

L'Azienda Ulss 7 assume la custodia dei locali oggetto del presente contratto, al momento della consegna delle chiavi, ai sensi dell'art. 2051 cc, ed esonera l'Ente da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte nei locali.

I medici specializzandi avranno a disposizione le chiavi di accesso ai locali concessi in uso, compreso l'ingresso principale della struttura.



Art. 7 – Assicurazione e garanzie

L'Ente dichiara di aver stipulato apposita assicurazione contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile per danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Art. 8 - Canone

Il canone di utilizzo per l'uso della struttura da parte dell'Azienda Ulss 7 è concordato in Euro 19.440,00 annui (diciannovemilaquattrocentoquaranta/00) e dovrà essere versato in due rate, la prima dopo sei mesi dalla firma del contratto e la seconda al termine della convenzione.

Art. 9 – Oneri e spese a carico dell'Ente

L'Ente provvederà ai servizi generali (es. spostamento arredi, posizionamento attrezzatura), allo smaltimento dei rifiuti, a fornire il riscaldamento, l'illuminazione, l'acqua e il gas. Inoltre garantirà l'adeguatezza, la sicurezza e funzionalità delle attrezzature e degli impianti della struttura e provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura stessa. L'Ente si riserva inoltre, la facoltà di accertare che i locali vengano usati nel rispetto della presente convenzione, riservandosi, in caso contrario, ogni azione per la tutela dei propri diritti.

Art. 10 – Oneri e spese a carico dell'Azienda Ulss 7

E' fatto obbligo all'Azienda Ulss 7:

- di evitare che nei locali oggetto della concessione si svolgano manifestazioni e attività estranee alla presente convenzione;
- di rispettare limiti e capienza massima di persone consentite nei locali;
- di evitare l'accesso ai locali non oggetto della concessione;
- di non subconcedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto della concessione a chiunque e a qualsiasi titolo;
- di disporre tutto quanto necessario affinché i locali assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione.

L'Azienda Ulss 7 provvederà al rimborso delle utenze intestate all'Ente, (energia elettrica, gas, acqua, rifiuti) attraverso opportuna rendicontazione trasmessa semestralmente dall'Istituzione Comunale stessa e quantificata in via approssimativa in Euro 25.000,00 annui (venticinquemila/00).

Nel caso in cui l'Ente stipuli altre convenzioni per l'occupazione dei locali dell'immobile, temporaneamente vuoti, si provvederà a rivedere il rimborso spese in base ai locali effettivamente occupati dall'Azienda Ulss 7.

L'Azienda Ulss 7 provvederà autonomamente alla gestione delle pulizie e cambio biancheria per i locali oggetto di concessione.

Art. 11 – Modifiche alle clausole contrattuali

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta.



Art. 12 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i. La registrazione verrà effettuata dall'Ente con spese a carico dell'Azienda Ulss 7.

Art. 13 – Elezione di domicilio per comunicazioni

Per le finalità di cui agli articoli che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio presso la propria sede legale indicata in epigrafe.

Art. 14 – Foro competente

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.

Art. 14 – Consenso al trattamento dei dati personali

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della sottoscrizione e gestione amministrativo-contabile del presente contratto, ciascuna parte potrà comunicare all'altra parte informazioni che costituiscono dati personali ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ("Dati Personali"). Ciascuna parte si impegna, in qualità di autonomo titolare, a effettuare il trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018), esclusivamente per finalità correlate alla gestione ed esecuzione del presente contratto ovvero per l'adempimento di obblighi di legge. I dati personali verranno conservati da ciascuna parte per il tempo strettamente necessario per tali finalità e quindi non oltre la durata del presente contratto ovvero, successivamente, esclusivamente per specifiche finalità ai sensi di legge (a titolo esemplificativo, ma non tassativo, gli obblighi di tenuta delle scritture contabili per 10 anni).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Santorso, li

Il Legale Rappresentante
dell'Istit. Comunale Villa Miari
Franco Balzi

Il Direttore Generale
Azienda Ulss 7 "Pedemontana"
Dott. Carlo Bramezza

